



*Procura Generale della Repubblica  
della Corte di Cassazione*

MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO

SEZIONE SESTA PENALE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 2 DICEMBRE 2021

**Ruolo** n. 0 (n. 30520/2021 R.G.)

**Ricorrente:** \*\*\*\*\*

**Ricorre contro:** Ordinanza del Tribunale di Bari del 24.6.2021

**IL PUBBLICO MINISTERO**

Rileva quanto segue.

Con unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge processuale per mancata rilevazione da parte del Tribunale della eccepita inosservanza del termine di cui all'articolo 309 comma 5 cpp.

Evidenzia il ricorrente che l'istanza di riesame era stata trasmessa a mezzo pec alle ore 13,59 del giorno 10.6.2021, mentre la trasmissione degli atti era avvenuta il 16.6.2021, oltre il termine di cinque giorni, e che il Tribunale, conformandosi al testo normativo, avrebbe dovuto dichiarare la inefficacia della misura.

A tale declaratoria il Tribunale sarebbe dovuto pervenire anche nel caso in cui, valorizzandosi il dato della chiusura al pubblico alle ore 13,59, la decorrenza fosse da individuarsi nel giorno successivo, che doveva essere computato nei cinque giorni imposti dall'articolo 309 comma V cpp.

In ogni caso la difesa evidenzia che il 10.6.2021 era giovedì, che, dunque, in quel giorno gli uffici erano aperti anche di pomeriggio e che la circostanza della piena operatività

dell'ufficio, pur in orario di chiusura al pubblico, era comprovata che l'avviso di deposito della ordinanza era partito a mezzo pec giovedì 22 luglio 2021 alle ore 16,47. Il

ricorso è infondato.

Il Tribunale del Riesame ha posto a base della propria decisione il dato del pervenimento della istanza di riesame in orario di chiusura al pubblico e che non risulta provata la circostanza che presso la cancelleria non sia rigidamente rispettato e vigente un determinato dato orario di apertura al pubblico e sia invalsa la prassi di ricevere atti anche oltre l'orario di ufficio.

Sulla base di tali considerazioni il collegio si è conformato alla disposizione contenuta nell'articolo 172 comma 6 cpp nel far decorrere il termine non dal 10.6.2021, ma dall'11.6.2021 e, in applicazione dell'articolo 172 comma 4 cpp, non ha computato nel termine di cui all'articolo 309 comma 5 cpp il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza, così correttamente ravvisando la tempestività dell'invio avvenuto il 16.6.2021.

Va, inoltre, sottolineato che la circostanza rappresentata dalla difesa, secondo cui la trasmissione della comunicazione del deposito della ordinanza sia avvenuta giovedì 22 luglio 2021 alle ore 16,47, non vale a dimostrare che nella cancelleria del Tribunale di Bari sia invalsa la prassi di ricevere atti anche dopo l'orario di chiusura al pubblico, essendo evidente che la circostanza richiamata in ricorso documenta una trasmissione e non una ricezione.

P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di cassazione rigetti il ricorso.

Roma, 31 ottobre 2021

Il Sostituto Procuratore Generale  
Vincenzo Senatore